Firmato digitalmente da

MASSIMO ROMANO

CN = ROMANO MASSIMO
O = MASSIMO ROMANO
C = IT

AVV. GIUSEPPE RUTA
AVV. MARGHERITA ZEZZA
AVV. MASSIMO ROMANO

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE

RICORSO

CON RICHIESTA DI ADOZIONE DI MISURA CAUTELARE URGENTE *EX* ART. 56, CO. 1, CPA

Per: **TEDESCHI ANTONIO (C.F. TDSNTN81H23L725C)**, nato a Venafro (IS) il 23.6.1981, residente in Filignano (IS) alla via Scapoli, 15 e **SCARABEO MASSIMILIANO (C.F. SCRMSM67L01L725X)**, nato a Venafro (IS) il 01.07.1967, ivi residente alla via Sedia di Monsignore, 6, in proprio e nella qualità di Consiglieri Regionali del Molise, rappresentati e difesi, in virtù di procure apposte in calce al presente atto, dagli **Avv.ti Giuseppe Ruta (C.F. RTUGPP65C27B519R), Margherita Zezza (C.F. ZZZMGH71B41B519H) e Massimo Romano (C.F. RMNMSM81S27A930W)**, elettivamente domiciliati presso i seguenti domicili digitali rutaeassociati@pec.it avv.massimoromano@pec.it;

Contro: **REGIONE MOLISE**, in persona del Presidente p.t.;

e nei confronti di: COTUGNO VINCENZO;

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE ANCHE *INAUDITA ALTERA PARTE EX* ART. 56, CO. 1, CPA

1. della nota prot. 2701/2020 del 17-04-2020 (**doc. 2**), con la quale il Presidente del Consiglio Regionale del Molise prendendo atto della revoca, da parte del

Presidente della Regione, di tutti gli Assessori della Giunta Regionale, ha disposto la cessazione immediata degli effetti della carica assessorile ed il ritorno degli assessori revocati alla carica di Consiglieri regionali, con cessazione della supplenza da parte dei consiglieri *medio tempore* subentrati e la loro estromissione dal Consiglio a far data dalla prossima seduta consiliare già convocata per il giorno lunedì 20 aprile 2020, ore 9,30;

2. nonché di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o connessi, ancorché non conosciuti, quali l'atto di convocazione del Consiglio regionale per la seduta del 20 aprile 2020 dalla quale i ricorrenti sono stati estromessi, e tutti gli atti e/o le delibere adottate dall'organo consiliare illegittimamente convocato e composto.

FATTO

I ricorrenti hanno concorso alle elezioni del 22 aprile 2018 per il rinnovo del Presidente e del Consiglio della Regione Molise, rispettivamente con le liste "*Popolari per l'Italia*" e "*Forza Italia*", ed hanno assunto la carica di Consiglieri regionali, in virtù delle Delibere consiliari nn. 35 e 38 del 21 maggio 2018 (**doc. nn. 3 e 4**), nella qualità di supplenti, ossia in conseguenza della intervenuta sospensione dei sigg. Nicola Cavaliere e Vincenzo Niro, nominati assessori con Decreto del Presidente della Giunta n. 53/2018 (**doc. 5**) e, pertanto, cessati dalle funzioni di Consigliere regionale in quanto incompatibili ai sensi dell'art. 15 della l.r. 20/2017.

Con nota prot. 2701/2020 del 17-04-2020 (*cfr*. **doc. 2**), il Presidente del Consiglio Regionale del Molise ha comunicato, ai ricorrenti, la cessazione della loro supplenza del loro mandato elettivo di Consiglieri regionali, estromettendoli dalla carica di consiglieri già a partire dalla prossima seduta consiliare fissata per il giorno **lunedì 20 aprile 2020, ore 9,30**, per la quale

infatti non sono stati convocati, e tanto sulla base della riferita revoca di tutti i componenti della Giunta Regionale e, pertanto, anche degli Assessori sostituiti Cavaliere e Niro, disposta dal Presidente della Regione con Decreto n. 35 del 16 aprile 2020 (**doc. 6**), non notificato.

Le motivazioni della revoca, contenute nel verbale (**doc. 7**) della seduta della giunta allegato al Decreto di revoca ("*Al termine della stessa, il Presidente, Dott. Donato Toma, invita gli Assessori a presentare le proprie dimissioni, chiedendo loro di partecipare in veste di Consiglieri al prossimo Consiglio regionale fissato per la discussione del Bilancio regionale di previsione"*), sono state ulteriormente illustrate dallo stesso Presidente in una nota stampa ufficiale pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente ove è stato spiegato che «*ieri sera, al temine della riunione di Giunta, ho invitato gli assessori a presentare le proprie dimissioni, chiedendo loro di partecipare in veste di consiglieri al prossimo Consiglio regionale, fissato per la discussione del Bilancio regionale di previsione*" (**doc. 8**).

Sennonché, la disposta revoca dei componenti della Giunta, in assenza della nomina dei nuovi assessori, non determina la cessazione immediata della loro carica stante la necessità di preservare, nelle more, la funzionalità dell'organo esecutivo, mediante l'automatica *prorogatio* dei primi nelle funzioni assessorili, in virtù del generale principio di continuità amministrativa degli organi costituzionali (*cfr*. Corte Costituzionale 22/11/2016: ud. 19/10/2016, dep. 22/11/2016, n.243), così come espressamente codificato dallo Statuto regionale (L.R. 10/2014, art. 36, co. 4), con conseguente preclusione all'assunzione della contestuale qualifica di consiglieri, stante peraltro l'espressa condizione di incompatibilità con la carica di consiglieri (carica, quest'ultima, che, pertanto, sino alla nomina dei nuovi componenti della giunta, dovrà continuare ad essere svolta dai supplenti, odierni ricorrenti).

Tanto premesso, con il presente atto i ricorrenti, in proprio e nella qualità di Consiglieri regionali, lamentando la lesione del proprio *munus* istituzionale di Consiglieri regionali del Molise, illegittimamente estromessi dalla carica e dalle funzioni costituzionali legittimamente rivestite, nonché nella qualità di cittadini elettori interessati al ripristino delle regole democratiche e della legalità propongono ricorso innanzi a Codesto Ecc.mo Tar Molise per l'annullamento dei provvedimenti impugnati, **chiedendo all'Ill.mo Presidente l'adozione di idonea misura cautelare urgente, anche *inaudita altera parte*, *ex* art. 56, co. 1, cpa,** non essendo possibile differire la pronuncia alla prima camera di consiglio utile, posto che **la seduta consiliare è stata convocata per il giorno lunedì 20 aprile 2020, ore 9,30**, proprio ai fini dell'approvazione del Bilancio regionale, ovvero del documento contabile - di prioritaria rilevanza - adottato e approvato dagli stessi assessori uscenti (*cfr*. Delibera di Giunta n. 116/2020 - **doc. 9**) che oggi si ritroverebbero a votarlo (anche) nella qualità di consiglieri, benché "incompatibili" in quanto, ancora oggi, assessori in regime di *prorogatio ex lege*.

Tanto premesso in fatto, i provvedimenti impugnati sono illegittimi e se ne chiede l'annullamento previa sospensione anche *inaudita altera parte* per i seguenti motivi di

DIRITTO

I.- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/90: DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA; DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO; ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO;

- VIOLAZIONE DELL'ART. 21 *NONIES* DELLA L. 241/90: DIFETTO ASSOLUTO DI ATTRIBUZIONE - NULLITA'; INCOMPETENZA;

- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 15 DELLA L.R 20/2017 –

- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 123 E SS. DELLA COSTITUZIONE;

- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 14, 34, 35, 36 STATUTO REGIONALE LEGGE REGIONALE 18 APRILE 2014, N. 10;

- ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA DELL'ATTO E DAL FINE PUBBLICO PERSEGUITO.

Con la nota n. 2701/2020 del 17-04-2020 (*cfr*. doc. 2), impugnata con il presente ricorso, il Presidente del Consiglio Regionale ha comunicato quanto segue:

"*In relazione al decreto del Sig. Presidente della Giunta n. 35 del 16.4.2020, ricevuto da questa Presidenza in data odierna, con cui le SS.LL. sono state revocate dalla carica di assessore della Giunta regionale, si rappresenta quanto segue.*

Come è noto, l'art. 15, comma 1, della legge regionale in oggetto indicata, prescrive l'incompatibilità della carica di assessore con le funzioni di consigliere, stabilendo al successivo comma 2 che la nomina di un consigliere regionale alla carica di assessore nella relativa Giunta determina, per la durata dell'incarico, la sospensione dalle funzioni di consigliere.

In base alla citata norma, come noto, il Consiglio regionale, nella prima adunanza successiva alla comunicazione del provvedimento di nomina, ha preso atto della intervenuta sospensione delle funzioni di consigliere, disponendo, ai sensi del comma 3 del citato art. 15, la sostituzione dei consiglieri nominati assessori, e affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni ai primi candidati non eletti, secondo i criteri previsti dalla legge elettorale regionale per la surrogazione.

Ciò posto, preso atto dell'intervenuto decreto presidenziale, ***e dunque della cessazione dalla carica assessorile*** (sottolineature e grassetto aggiunti dall'autore del ricorso), *si evidenzia che tale circostanza determina il venir meno della causa di sospensione delle SS.LL. dalle funzioni di consiglieri regionali e l'applicazione della procedura di cui al comma 4 dell'art. 15 della L.R. n.20/2017, in base al quale il Consiglio regionale dispone la revoca della supplenza nella prima adunanza successiva alla relativa comunicazione.*

Alla luce di quanto sopra, pertanto, posto che la prima adunanza utile è convocata per il giorno 20 aprile p.v., si comunica che, in tale seduta il Consiglio regionale procederà, ai sensi dell'art. 15, co. 4, della l.r. 5 dicembre 2017, n. 20, a disporre la revoca della supplenza delle SS.LL. nelle funzioni di consiglieri regionali.

I consiglieri supplenti in indirizzo, che leggono per conoscenza, ricevono la presente comunicazione a fini di mera, opportuna informativa di cortesia istituzionale, ***dovendosi ritenere cessata la loro supplenza per effetto automatico del ripristino della posizione di status degli ex Assessori*** *(*sottolineature e grassetto aggiunti dall'autore del ricorso*), in attesa delle formalità da parte del Consiglio relative alla ripresa dell'esercizio effettivo della carica e della connessa funzione*".

I.1. – Ciò posto, con il provvedimento impugnato l'organo procedente non si è limitato soltanto a prendere atto della disposta revoca degli assessori regionali (testualmente: "…*preso atto dell'intervenuto decreto presidenziale…"*), ma ha ritenuto di disporre e/o configurare, con effetto automatico, la cessazione dalla carica di assessori (*testualmente: "… e dunque della cessazione dalla carica assessorile*), rilevando che con essa venga meno anche la causa di sospensione (testualmente: "…*si evidenzia che tale circostanza determina il venir meno della*

causa di sospensione *delle SS.LL. dalle funzioni di consiglieri regionali…"*), e che pertanto sia da "… *ritenere cessata la loro supplenza* ***per effetto automatico*** *del ripristino della posizione di status degli ex Assessori*", senza tener conto, invece, che al fine di non compromettere la funzionalità della Giunta, la disposta revoca, unitamente alla cessazione delle funzioni di tutti gli Assessori, si verificherà solo alla data di nomina dei nuovi assessori, e ciò in ottemperanza al più noto e consolidato principio della cd. "*prorogatio*", applicabile a tutti quegli organi di rilevanza anche costituzionale, quale la Giunta, trattandosi di organo collegiale necessario (alla pari del Presidente e del Consiglio) per la funzionalità dell'Ente (ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, infatti: *"[I] Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente*", riproposto dall'art. 14 dello Statuto regionale, a mente del quale: "*Sono organi della Regione il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il suo Presidente").*

A ciò aggiungasi che, così operando, il Presidente del Consiglio non soltanto ha violato ed eluso i principi di "prorogatio", disponendo l'ammutinamento di un organo (appunto la Giunta) il cui funzionamento è invece comunque necessario ed imprescindibile soprattutto in una fase quale quella oggi contraddistinta dall'emergenza sanitaria in atto che richiede un organo esecutivo nella pienezza delle proprie funzioni, quanto soprattutto, avocando a sé le attribuzione del Consiglio, ha anche violato, sotto più profili, quel principio sulla incompatibilità, tra assessori e consiglieri, dallo stesso invocato ed espressamente codificato nella legge regionale elettorale (l.r. 20/2017).

In particolare, il provvedimento impugnato ha ritenuto "*cessata la loro supplenza per effetto automatico del ripristino della posizione di status degli ex Assessori"* mentre questi ultimi, viceversa, permangono nella carica, dunque nell'esercizio delle prerogative giuntali, sino alla ricomposizione della giunta, in quanto pur essendo stati revocati, non sono stati, ad oggi, ancora sostituiti, con

conseguente ultrattività delle proprie funzioni in virtù del principio della *prorogatio,* ossia della continuità amministrativa degli organi costituzionali volta ad evitare che, in casi come quello di specie, si verifichi un vuoto gestionale tra il momento dell'azzeramento della giunta e quello di rinnovo effettivo dell'organo in questione.

La Giunta regionale è infatti, a termini dell'art. 34 dello Statuto, un organo collegiale composto "*dal Presidente e da un numero massimo di quattro assessori"* il quale "… *delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente",* la cui *vacatio* è stata espressamente esclusa dallo Statuto regionale con la previsione di un generale regime di proroga (a mente dell'art. 36, co. 4, infatti *"4. Fatti salvi i casi previsti dal primo comma dell'articolo 126 della Costituzione, il Presidente della Giunta e la Giunta regionale restano in carica, per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti ed indifferibili, sino alla proclamazione del nuovo Presidente. I medesimi poteri sono esercitati alla scadenza della legislatura e nel caso di annullamento delle elezioni"*).

Ne consegue che l'intervenuto azzeramento della Giunta per essere stati revocati tutti i suoi componenti e per essere rimasto in carica il solo Presidente, non può che dar luogo, stante il venir meno della collegialità, alla prorogatio dell'organo (collegiale) e dei suoi componenti, pena l'inoperatività della Giunta stessa, collocandosi al di fuori del quadro costituzionale e della forma di governo presidenziale delineata dallo Statuto e dalla legge elettorale una *Giunta monocratica* che cumuli nelle mani di una sola persona, il Presidente, il potere esecutivo.

Com'è noto, infatti, l'ordinamento non contempla l'ipotesi di una *vacatio ad libitum* degli organi costituzionali, dovendo sempre essere garantita la titolarità

del relativo potere pubblico (*cfr*. Corte Cost. n. 68/2010) (basti pensare all'ipotesi limite di impedimento permanente del Presidente e alla impossibilità di essere sostituito dal Vicepresidente, così come previsto dall'art. 36, co. 5, dello Statuto, o alla necessità di garantire la funzionalità anche per il caso di cessazione anticipata della carica per qualsivoglia motivo: TAR Veneto, Venezia, n. 272/2016): fattispecie che oggi risulterebbe irrimediabilmente vanificata, considerato l'azzeramento della Giunta regionale.

Non a caso, lo Statuto regionale ha stabilito quale primo adempimento presidenziale la nomina dei componenti della Giunta, da comunicarsi al Consiglio regionale ("*Art. 35 - Costituzione della Giunta regionale - 1. Entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un vicepresidente, e può successivamente revocarli. 2. Nei dieci giorni successivi il Presidente comunica al Consiglio regionale la composizione della Giunta, le attribuzioni conferite ai singoli componenti ed il programma di governo"*), anche quale meccanismo di <u>bilanciamento istituzionale</u> necessario ad evitare la concentrazione nelle mani del solo Presidente del potere esecutivo.

****

Ne deriva, pertanto, che la persistente titolarità della carica di assessore in capo a tali soggetti, fa sì che, differentemente da quanto sostenuto negli atti impugnati, non si sia affatto, o ancora determinato "*il venir meno della causa di sospensione delle SS.LL. dalle funzioni di consiglieri regionali*…" di guisa che il *munus* appartiene, ancora oggi, e sino a quando il Presidente non si sarà determinato a ricomporre l'organo collegiale, agli odierni ricorrenti, <u>i quali avrebbero dovuto essere ritualmente convocati per la seduta consiliare del 20 aprile, pena l'insanabile invalidità della stessa e di tutti gli atti e/o le delibere ivi adottate</u>.

I.2.- Peraltro, procedimentalizzando in termini di automatismo l'iter sostitutivo degli assessori con i consiglieri supplenti, con conseguente ingresso dei primi nell'ambito del Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio non soltanto ha sospeso, *sine die*, ogni possibilità di funzionamento dell'organo esecutivo della Regione, violando e/o eludendo i più comuni principi di ***prorogatio*** più volte riaffermati dalla giurisprudenza, anche costituzionale, quanto soprattutto ha, di fatto, avocato a sé ogni potere del Consiglio con riguardo alla necessità di provvedere alla predetta sostituzione, disponendo monocraticamente di una competenza/attribuzione del Consiglio regionale (pur non costituendo il Presidente del Consiglio Regionale, un "*organo*" alla pari della Giunta e del Consiglio stesso, di cui fa parte integrante).

Ne consegue, pertanto, la nullità e, comunque, l'illegittimità dell'atto impugnato col quale il Presidente del Consiglio, privo di qualsivoglia attribuzione e/o competenza in merito, ha comunicato ai ricorrenti di "… *ritenere* ***cessata la loro supplenza per effetto automatico del ripristino della posizione di status degli ex Assessori****",* potendo soltanto il Consiglio regionale deliberare sul punto con formale provvedimento che non costituisce, come erroneamente paventato nel provvedimento impugnato, una mera "*formalità"* tenuto conto che, a tenore della noma, il Consiglio regionale "dispone" (e non già "formalizza" e/o "ratifica") la revoca.

Ed infatti, la legge elettorale regionale n. 20/2017 ha stabilito il principio dell'incompatibilità tra la carica di Consigliere e quella di Assessore Regionale, introducendo il meccanismo della cd. supplenza, ossia la sospensione dell'eletto dalle funzioni consiliari all'atto della propria nomina in Giunta.

Nello specifico, l'art. 15 - *Incompatibilità della carica di assessore con le funzioni di consigliere* – della Legge regionale del 05/12/2017 - n. 20 (*Norme per*

l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) ha stabilito quanto segue: "***1. La carica di assessore regionale è incompatibile con le funzioni di consigliere regionale***.

2. La nomina di un consigliere regionale alla carica di assessore nella relativa Giunta determina, per la durata dell'incarico, la sospensione dalle funzioni di consigliere.

3. Il Consiglio regionale, nella prima adunanza successiva alla comunicazione del provvedimento di nomina, preso atto della intervenuta sospensione delle funzioni di consigliere, dispone la sostituzione del consigliere nominato assessore affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al primo candidato non eletto secondo i criteri previsti dalla presente legge elettorale per la surrogazione.

4. Qualora il consigliere sostituito cessi dalla carica di assessore, il Consiglio regionale dispone la revoca della supplenza nella prima adunanza successiva alla relativa comunicazione".

Da ciò la nullità del provvedimento impugnato per difetto assoluto di attribuzione, ovvero in via subordinata per incompetenza, posto che la competenza a disporre la sostituzione dei consiglieri nominati è attribuita, dalla legge regionale 20/17, al Consiglio regionale e non anche al Presidente, il quale è sprovvisto della dignità di organo sia a livello statutario che costituzionale.

Vi è di più.

Infatti, il Presidente del Consiglio regionale ha proceduto alla convocazione della seduta di Consiglio regionale omettendo di convocare i consiglieri supplenti, tra i quali i ricorrenti, così anticipando illegittimamente ed in assenza

di potere gli effetti delle decisioni rimesse all'Assemblea, con conseguente insanabile illegittimità della convocazione e, per essa, della seduta.

I.3. - Da ultimo, gli atti impugnati risultano altresì viziati per eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, sia dalla causa tipica dell'atto, sia dal fine pubblico perseguito.

Dal verbale della seduta della giunta (**doc. 7**) allegato al Decreto di revoca, si legge che "*Al termine della stessa, il Presidente, Dott. Donato Toma, invita gli Assessori a presentare le proprie dimissioni, chiedendo loro di partecipare in veste di Consiglieri al prossimo Consiglio regionale fissato per la discussione del Bilancio regionale di previsione"*, così come ulteriormente rivendicato dallo stesso Presidente in una nota ufficiale pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente ove è stato spiegato che «*ieri sera, al temine della riunione di Giunta, ho invitato gli assessori a presentare le proprie dimissioni, chiedendo loro di partecipare in veste di consiglieri al prossimo Consiglio regionale, fissato per la discussione del Bilancio regionale di previsione*" (**doc. 8**), con ciò stesso palesando, sostanzialmente, che la revoca degli assessori risulta preordinata a condizionare il voto del Consiglio regionale nell'approvazione del bilancio regionale, ovvero a far sì che soggetti di fiducia del Presidente, dismessi i panni di assessore, si riapproprino del ruolo di consigliere per votare una proposta di bilancio da essi stessi predisposta ed approvata, "sminando" il Consiglio dalla presenza di consiglieri supplenti il cui libero voto potrebbe rappresentare un potenziale pericolo, con conseguente elusione e, se del caso, violazione del divieto di mandato imperativo di cui all'art. 68 della Costituzione.

Tanto premesso, ne deriva che il provvedimento impugnato appare funzionale ad attuare e porre in essere una condotta riconducibile e/o inquadrabile in quella stessa incompatibilità che ha ritenuto formalmente di salvaguardare,

posto che non soltanto ha inteso riattribuire ai membri della giunta la qualifica di consiglieri al fine di poter decidere, nella seduta già convocata per l'approvazione del bilancio, sull'approvazione di un atto dagli stessi predisposto e approvato come assessori (*cfr*. doc. 9), in violazione di quel principio di separazione formalmente invocato, quanto soprattutto non considerando che trattasi di ben 4 votanti su un totale di dodici di maggioranza, pari ad 1/3, nonché ad un 1/5 dell'intera Assise composta di venti consiglieri (art. 15 dello Statuto regionale).

E' sufficiente, a tal fine, rilevare che ai sensi dell'art. 34 della Statuto, non soltanto spettano alla Giunta regionale innumerevoli rilevanti funzioni (quali: *a) esercitare la direzione politico-amministrativa dell'amministrazione regionale; b) esercitare l'iniziativa legislativa dinanzi al Consiglio regionale; c) adottare i regolamenti; d) proporre i regolamenti al Consiglio regionale nei casi in cui questo è competente a provvedere; e) proporre gli atti amministrativi e di programmazione o pianificazione alla cui adozione è competente il Consiglio regionale; ….g) amministrare il patrimonio ed il demanio della Regione e deliberare sui contratti, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge; h) attuare i piani e i programmi approvati dal Consiglio regionale; i) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio; l) deliberare sui ricorsi innanzi alla Corte costituzionale, informandone il Consiglio; m) esercitare ogni altra funzione che la Costituzione, il presente Statuto e le leggi non attribuiscono ad altri organi della Regione o alla dirigenza regionale*) che la rendono di fatto insostituibile e non congelabile *sine die*, quanto soprattutto che spettano proprio alla Giunta i compiti di "*f) predispone il bilancio e il rendiconto generale e deliberare sulle variazioni di bilancio non riservate al Consiglio*;": dunque di predisporre l'atto oggetto di approvazione in funzione del quale è stato prospettato il predetto avvicendamento.

Da ciò la violazione specifica della *ratio* della norma della legge elettorale regionale che ha sancito il principio di incompatibilità tra consiglieri e assessori, unitamente alla violazione delle prerogative costituzionali del Consiglio regionale, la cui autonomia rispetto al potere esecutivo della Giunta il Legislatore aveva inteso tutelare proprio introducendo, nella legge elettorale, il detto principio, al fine di preservarne una reciproca indipendenza, anche quale fondamentale *contrappeso* della prescelta forma di governo presidenziale.

I.4.- Peraltro, l'illegittimità della convocazione del Consiglio in una composizione inficiata dalla violazione delle regole fissate dalla legge elettorale inficia insanabilmente, in via derivata, tutti i provvedimenti adottati dall'Organo illegittimamente convocato ed altrettanto illegittimamente costituito.

ISTANZA CAUTELARE

CON RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE URGENTE ANCHE *INAUDITA ALTERA PARTE EX* ART. 56, CO. 1, CPA

Il Consiglio regionale si svolgerà lunedì **20 aprile 2020 alle ore 9,30,** convocato in composizione illegittima, segnatamente in violazione del principio di incompatibilità tra la carica di consigliere e di assessore regionale, mediante illegittima estromissione di quattro consiglieri regionali (su un totale di venti), tra i quali i ricorrenti.

Cosicché, in assenza di una misura interdittiva urgente volta a sospenderne lo svolgimento, il *munus* di consiglieri regionali risulterà irrimediabilmente violato, con l'ulteriore conseguenza che il Consiglio regionale, nella predetta composizione illegittima, siccome inficiata dalla violazione del principio di incompatibilità, procederà all'approvazione del bilancio regionale, con la conseguenza che per l'ipotesi di accoglimento del gravame nel merito ne risulterà travolta la legittimità degli atti adottati dall'Organo illegittimamente

costituito, illegittimamente convocato ed altrettanto illegittimamente chiamato a deliberare.

La descritta tempistica non consente l'attesa della prima camera di consiglio utile, pena l'irrimediabile frustrazione del *munus* di consigliere regionale dei ricorrenti, anche nella qualità di cittadini interessati al ripristino della legalità costituzionale e delle regole democratiche, e pertanto si invoca l'adozione di una misura cautelare urgente ai sensi e per gli affetti dell'art. 56, co. 1, cpa, anche tenuto conto che nessun danno scaturirebbe all'interesse pubblico dal differimento della seduta, già convocata anche per i successivi giorni 21 e 22 (**doc. 11**), fermo restando che il regolamento interno del consiglio regionale consente espressamente di procedere alla riconvocazione d'urgenza, mettendo al riparo gli atti approvati dal rischio di essere successivamente caducati in via derivata dalla illegittima composizione dell'organo.

Cosicché, in assenza di sospensiva si consoliderebbe una situazione istituzionale certamente al di fuori del quadro costituzionale e della forma di governo, oltremodo anomala in un momento emergenziale quale quello attuale, con un potere esecutivo integralmente concentrato nelle mani di una sola persona, il Presidente, ed un potere legislativo fortemente condizionato nell'esercizio del proprio mandato dalla compresenza di 4 consiglieri contestualmente esercenti la carica di assessori in regime di *prorogatio*, pari ad 1/3 della maggioranza consiliare e 1/5 dell'Assemblea.

Peraltro, secondo quanto anticipato dagli organi di stampa, lo stesso Presidente avrebbe intenzione di proporre al Consiglio regionale, nella suddetta composizione illegittima, la modifica della legge elettorale regionale (l.r. 20/2017) mediante abrogazione dell'art. 15 e dell'istituto della supplenza,

modificando in tal modo le *regole del gioco* durante la partita, ed estromettendo definitivamente dall'Organo consiliare gli odierni ricorrenti.

CONCLUSIONI

Piaccia all'Adito Collegio accogliere il ricorso e la connessa istanza cautelare anche *inaudita altera parte ex* art. 56, co. 1, cpa.

Con ogni conseguenza di legge in ordine e a spese ed onorari di giudizio.

Il valore della presente controversia è indeterminabile.

Campobasso, 19 aprile 2020

Avv. Giuseppe Ruta

Avv. Margherita Zezza

Avv. Massimo Romano